



COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Nr. **14**

Del **31-03-2021**

Allegati n. ___

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **18:30**, previa convocazione tramite avvisi scritti a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità di videoconferenza in sessione **Ordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione. Lo svolgimento della seduta in videoconferenza avviene ai sensi dell'art.73, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 e del DPCM del 18/10/2020, ai fini di contrastare e contenere il fenomeno epidemiologico COVID-19.

Eseguito l'appello da parte del Segretario Comunale, risultano regolarmente collegati in videoconferenza e quindi presenti i consiglieri:

Pizzoli Roberto	P	BOVOLENTA GIACOMO	P
MANTOVANI SILVANA	P	BOSCOLO SEBASTIANO	A
CREPALDI RAFFAELE	P	GIBIN LORENZO	P
MARCHESINI DIEGO	P	Bellan Claudio	P
BERTAGGIA TANIA	P	FERRARESE MICHELA	P
MARCHESINI GIORGIA	P	SIVIERO SILVIA	P
Tugnolo Virginio	P	GIBIN VALERIO	P
VENDEMMIATI FEDERICO	P	NICOLASI COSETTA	A
FINOTTI JESSICA	P		

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida.

Presiede il Signor GIBIN LORENZO, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor Boniolo Ernesto.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Sigg:

MARCHESINI GIORGIA
FINOTTI JESSICA
SIVIERO SILVIA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all'o.d.g. e riportato in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che entrato in aula il consigliere Tugnolo Virginio, pertanto i presenti sono ora nr. 15.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Passiamo al punto n. 4 dell'ordine del giorno "Imposta Municipale propria (IMU) - Determinazione aliquote anno 2021". Anche in questo caso la parola al signor Sindaco, prego.

PIZZOLI ROBERTO – Sindaco - Grazie Presidente. Sarò brevissimo anche in questa occasione perché, seppur la determinazione delle aliquote rimane immutata rispetto allo scorso anno, e quindi si va a riproporre la stessa delibera dello scorso anno, l'abbiamo riportata comunque in Consiglio Comunale anche se è priva di variazioni, è stata esaminata e portata naturalmente all'attenzione di tutti i Consiglieri nei tempi dovuti. Anche qua chiedo naturalmente se c'è qualche dubbio, qualche perplessità o qualche osservazione da fare, naturalmente lascio la parola ai colleghi. Grazie.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Grazie signor Sindaco. Qualcuno intende intervenire sul punto n. 4 dell'ordine al giorno? Consigliere Michela Ferrarese, prego.

FERRARESE MICHELA – Consigliere Minoranza - Sono d'accordo, le aliquote non sono cambiate, ma ribadisco quanto lunedì espresso, richiesto e auspico veramente anche la responsabile Marangon, perché è vero che le aliquote non sono cambiate, ma nel 2020 è cambiata la normativa. L'esempio che secondo me è più importante: casa data in comodato d'uso al figlio, primo grado in generale, prima con autodichiarazione il genitore o il figlio verso il genitore poteva fare una dichiarazione dicendo che la dava in concessione a titolo gratuito, e in questo modo l'aliquota era del 7,60 anziché 10,60. Ora, per ottenere questa agevolazione, va fatto - perché la legge, ripeto, è cambiata - va fatto un comodato d'uso registrato e poi la dichiarazione IMU nuova. E' chiaro che il cittadino non può sapere tutto. Per questo io ho chiesto alla Marangon, e lo ripeto anche a voi, date assolutamente più informazioni e diamo più pubblicità alla cosa, perché poi chiaramente si può incorrere assolutamente in sanzioni, e questo penso che non piaccia a nessuno in questo senso. Quindi questo è soltanto il mio appello forte perché sia data questa cosa qui.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Grazie Consigliere Ferraresi. Ci sono interventi ulteriori interventi? Prego Capogruppo Bellan.

BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza - Volevo integrare quanto detto dalla collega Consigliera Ferrarese, nel senso che questa questione della chiarezza è una battaglia che abbiamo fatto tutti per riuscire a fare in modo di poter far sì che ci siano queste agevolazioni a suo tempo. Oggi la norma obbliga il cittadino ad una formalizzazione molto più stringente, attraverso non più un'autocertificazione, ma attraverso un comodato d'uso, tra l'altro anche costoso, per cui la chiarezza e la disponibilità degli uffici dell'Amministrazione Comunale dovrebbe una mano in questo senso ai cittadini per poter avere questa agevolazione, perché poi se no possono incorrere in sanzioni o in non pagamenti corretti da parte dei cittadini. Detto questo, vorrei sottolineare anche il fatto che noi l'anno scorso su queste aliquote non eravamo d'accordo, su tutte le aliquote, soprattutto quella che è stata riportata. Per cui pur considerando ovviamente evidente che è un aggiornamento della normativa, e pertanto riteniamo che sia necessario farlo, però non avendo anche l'anno scorso sostenuto questo adeguamento dell'aliquota che ha fatto l'Amministrazione Comunale, la nostra posizione sarà una posizione di astensione. Se mi è permesso, le rubo un secondo, un'informazione che mi è arrivata stamattina e che volevo chiedere al Sindaco e magari in questa occasione in Consiglio Comunale se la può dare. Mi dicono, poi ho provato anch'io stamattina, che ci sono i

telefoni dell'Amministrazione Comunale che non funzionano, addirittura qualcuno mi ha detto che non funzioneranno per diversi giorni, per cui c'è difficoltà da parte del cittadino di comunicare con l'Amministrazione Comunale. Se magari il Sindaco può spiegare e dirci se effettivamente questo è vero e, se è vero, quali sono eventualmente le motivazioni ovviamente di questo, e poi cosa stanno facendo per poter far sì che i cittadini possano effettivamente comunicare con gli uffici e con l'Amministrazione, poi in questo periodo di pandemia, dove ovviamente ci sono anche delle difficoltà.

E' una parentesi, Presidente, chiedo scusa se l'ho inserita.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - E' legittima.

BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza - Era urgente quella della questione dell'approccio con gli uffici.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Prima di dare la parola al Sindaco, ci sono altre richieste di interventi? Così magari il Sindaco dà una risposta unica. No. Allora prego signor Sindaco.

PIZZOLI ROBERTO – Sindaco - Grazie Presidente. Accolgo, ne avevamo già parlato con il Consigliere Ferrarese, di dare massima pubblicità alla questione che ha sollevato. Sul discorso della disponibilità degli uffici posso assicurare il Consigliere Bellan che la disponibilità la danno sempre, anche massima. Sul discorso della pubblicità, magari cercheremo di pubblicizzarla al meglio, perché effettivamente magari si può incorrere poi in errori di valutazione per quanto riguarda il cittadino che non può essere a conoscenza naturalmente di tutta la disciplina normativa, come spesso succede anche a noi stessi che fatichiamo a star dietro a tutta quella che è la disciplina normativa. Quindi questo era tanto per l'inciso riportato dal Consigliere Ferrarese e dal Consigliere Bellan. Per quanto riguarda i recapiti degli uffici comunali, c'è stato un problema per quanto riguarda proprio il centralino generale che, se si ricorda anche lei, è a Porto Viro, comunque hanno avuto proprio un problema al centralino generale dove vengono smistate le linee telefoniche, tra cui purtroppo quelle nostre. Stiamo sopperendo alla questione, abbiamo già fatto un post su Facebook, sarà inserito anche sul sito del Comune. Abbiamo messo a disposizione, probabilmente servirà qualche giorno per il ripristino, adesso non so dirle sinceramente la data del ripristino, se sarà il 3, il 4, il 5, il 6 aprile, esattamente la data non la so. Nel frattempo abbiamo messo a disposizione, a parte le mail per raggiungere tutti gli uffici, che tutti hanno la loro mail, dei numeri di telefono dei cellulari per reperire i vari settori di cui necessita la cittadinanza, comunque tutti quanti, per mettersi in contatto dall'esterno con il Comune, con gli uffici comunali e anche con l'Amministrazione Comunale. Su Facebook c'è già; sarà inserito anche sul sito comunale dove, comunque sul sito comunale c'è già un numero di emergenza da sempre che viene riportato qualora il centralino avesse dei problemi. Comunque abbiamo messo anche a disposizione una serie di numeri di telefono di cellulare di telefonia mobile dove poter contattare tutti gli uffici, sperando nel ripristino più veloce possibile della linea telefonica corretta, con tutti gli interni abilitati e con il centralino abilitato. Nel frattempo, si può accedere comunque anche in Comune tramite la porta centrale, meglio se c'è la prenotazione, però per casi di urgenza si può accedere dalle 9 a mezzogiorno, si suona il campanello. Abbiamo predisposto all'entrata una sorta di portineria, che è dovuta naturalmente a tutta la prassi COVID da seguire, quindi naturalmente c'è la registrazione e tutto, però dalle 9 alle 12 si può naturalmente raggiungere tutti gli uffici di interesse comunale, dal lunedì al venerdì. Grazie.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Grazie signor Sindaco. Prego Capogruppo.

BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza - Un piccolo inciso sempre al Sindaco. Gira voce che la questione duri fino al 14. E' una data verosimile, Sindaco, oppure è una data inventata

dal popolo? Mi è arrivata questa informativa oggi e volevo solo specificare. Lei ha detto che non è questione solo di qualche giorno, il 14 mi sembra tanti giorni, se è vero.

PIZZOLI ROBERTO – Sindaco - Sinceramente mi sono rapportato con il responsabile di servizio, di cui a me una data una certa non me l'ha saputo dare. Adesso non so dirle. Spero in un tempo breve, però sono sincero, non so dirle se è il 14, il 13, il 10 o il 6. Io spero nel giro di un tempo breve. Tra l'altro nel frattempo c'è anche il cambio per quanto riguarda il gestore della telefonia, quindi è una questione forse complessa..... qualche giorno, però sono sincero, non so. Comunque nel frattempo abbiamo messo a disposizione questi recapiti telefonici che saranno disponibili, ripeto, sia sul sito sia che anche su Facebook, e daremo naturalmente più informazione possibile per essere raggiunti via telefonica, anche perché, finché siamo anche in zona rossa, quindi con la normativa COVID che naturalmente implica purtroppo anche determinate situazioni, il telefono è più che necessario.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Grazie signor Sindaco. E' arrivato, signor Segretario, il Capogruppo Consigliere Tugnolo Virgilio. Buonasera Consigliere Virgilio Tugnolo. Ci sono altri interventi sul punto specifico? Se non ci sono altri interventi, mi appresto a mettere in votazione il punto n. 4 all'ordine del giorno "Imposta municipale propria (IMU) - Determinazione aliquote anno 2021", ricordando che qua serve l'immediata eseguibilità, quindi nella dichiarazione di voto dovete farmi due volte l'approvazione, il dissenso o l'astensione, perché il primo vale per il punto all'ordine del giorno e il secondo per l'immediata eseguibilità. Chiamo per la votazione.

Il Presidente procede con l'appello nominale per la votazione.

PIZZOLI ROBERTO – Sindaco - In ambedue favorevole.

MANTOVANI SILVANA– Vice Sindaco - Favorevole per entrambe.

CREPALDI RAFFAELE – Assessore all'Urbanistica - Favorevole per entrambe.

MARCHESINI DIEGO – Assessore ai Lavori Pubblici:
Favorevole e favorevole.

BERTAGGIA TANIA– Assessore alla Pesca - Favorevole per entrambe.

MARCHESINI GIORGIA – Consigliere Maggioranza - Favorevole e favorevole.

TUGNOLO VIRGILIO – Capogruppo Maggioranza - Favorevole e favorevole.

VENDEMMIATI FEDERICO –Assessore allo Sport - Favorevole per entrambe.

FINOTTI JESSICA – Consigliere Maggioranza - Favorevole ad entrambe.

BOVOLenta GIACOMO – Consigliere Maggioranza - Astenuto e astenuto.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Favorevole per entrambi.

BELLAN CLAUDIO – Capogruppo Minoranza - Astensione e astensione.

FERRARESE MICHELA – Consigliere Minoranza - Astenuta per entrambe le votazioni.

SIVIERO SILVIA – Consigliere Minoranza - Astensione per entrambe.

GIBIN VALERIO – Consigliere Minoranza - Astensione per entrambe.

GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio - Sono 10 favorevoli e 5 astenuti. Quindi è passata a maggioranza ed è stata dichiarata l'immediata eseguibilità nella dichiarazione di voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno

assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. La disposizione riferita al "prospetto delle aliquote" decorrerà soltanto in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 (ad oggi non ancora emanato), come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (la disposizione riferita al "prospetto delle aliquote" decorrerà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 - ad oggi non ancora emanato - , come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle

entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Dato atto, altresì che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati adottati i seguenti provvedimenti normativi aventi effetti sull'IMU 2021:

- Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, il cui art. 78, comma 3 ha stabilito che non è dovuta l'IMU per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari (individuati nei soggetti passivi, da art. 9-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 176 del 18/12/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- Legge n. 178 del 30/12/2020, il cui art. 1, comma 599 ha stabilito che non è dovuta la prima rata IMU 2021 relativa a:
 - a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed and breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 - c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 - d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Preso atto che per le esenzioni di cui sopra sono previsti ristori ai Comuni, ai sensi dell'art. 78, comma 5, D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020 e dell'art. 1, comma 601 della Legge n. 178 del 30/12/2020;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,4%**;
- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo **0,1%**;

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo **0,00%**
- fabbricati concessi in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale: aliquota pari allo **0,76%**;
- fabbricati diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: aliquota pari al **1,06%**;
- fabbricati di categoria catastale C1, C3, C4, C5: aliquota pari allo **0,92%**;
- terreni agricoli: aliquota pari allo **0,92%**;
- aree fabbricabili: aliquota pari al **1,06%**;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756.

Verificato che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Considerato che il Decreto Legge 41 del 22 marzo 2021 pubblicato in gazzetta ufficiale, ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione de bilancio di previsione

2021/2023 al 30 aprile 2021;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 26/08/2020;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Dato atto che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi, anche solo potenziale, e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Dato atto che il presente atto e l'allegato regolamento sono stati esaminati e discussi dalla Commissione Consiliare "Regolamenti" nella seduta del 29.03.2021;

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli nr. 10, contrari nessuno e astenuti nr. 5 (Bellan, Ferrarese, Gibin, Siviero e Bovolenta) espressi per alzata di mano dai nr. 15 consiglieri presenti:

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2021, come segue:
 - aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): **0,4%**;
 - detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo **0,1%**;

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo **0,00%**
- fabbricati concessi in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale: aliquota pari allo **0,76%**;
- fabbricati diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: aliquota pari al **1,06%**;
- fabbricati di categoria catastale C1, C3, C4, C5: aliquota pari allo **0,92%**;
- terreni agricoli: aliquota pari allo **0,92%**;
- aree fabbricabili: aliquota pari al **1,06%**;

3. di dare atto che le aliquote approvate per l'anno 2021, come riportate al punto sopra, sono rimaste invariate rispetto a quelle approvate nell'anno 2020, e che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, entrano in vigore il 1° gennaio 2021;

4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

**IL CONSIGLIO COMUNALE
CON VOTI FAVOREVOLI NR. 10, CONTRARI NESSUNO E
ASTENUTI NR. 5 (Bellan, Ferrarese, Gibin, Siviero e Bovolenta)**

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 (

Dato per letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio

F.to (GIBIN LORENZO)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Dottor Boniolo Ernesto)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 26-03-21

Il Responsabile del
servizio
F.to MARANGON
MARZIA

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta

Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 26-03-21

Il Responsabile del
servizio
F.to Battiston Alberto

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta



COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE** **COPIA**

Nr. **14**

Del **31-03-2021**

Allegati n. ___

OGGETTO

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2021**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' N. 634

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

ATTESTA e CERTIFICA

a) che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 12-04-2021 al 27-04-2021 (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-04-2021 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

IL DIPENDENTE INCARICATO

(originale firmato digitalmente)